**N. 04332/2012 REG.PROV.CAU.**

**N. 07292/2012 REG.RIC.**

****

**REPUBBLICA ITALIANA**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 7292 del 2012, proposto da:

Comune di Bari, rappresentato e difeso dall'avv. Nino Matassa, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

*contro*

Michele Palella, Maria Tunzi, rappresentati e difesi dall'avv. Nicolo' De Marco, con domicilio eletto presso Sandro De Marco in Roma, via Cassiodoro N.1/A; Regione Puglia;

*per la riforma*

della sentenza del T.A.R. PUGLIA – BARI - Sezione III n. 00923/2012, resa tra le parti, concernente approvazione di un Piano di lottizzazione.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Michele Palella e di Maria Tunzi;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2012 il Cons. Giulio Veltri e uditi per le parti gli avvocati Nino Matassa e Nicolò De Marco;

Ritenuto, sia pur all’esito della sommaria delibazione tipica della fase cautelare, che la censura relativa al carattere endoprocedimentale del parere urbanistico impugnato meriti adeguato approfondimento (Cfr. di recente, Cons. Stato Sez. IV n. 5055 del 21 settembre 2012);

Che, nelle more, impregiudicata restando ogni valutazione in ordine al merito delle questioni affrontate dal parere, ed esaminate dal Primo Giudice, è opportuno consentire la fisiologica e necessaria conclusione del procedimento di approvazione del progetto di lottizzazione, in modo che sia chiara anche la definitiva posizione dell’organo politico competente;

Che la sentenza è altresì da sospendere nella parte in cui riconosce la spettanza del diritto al risarcimento del danno da “mero” ritardo, trattandosi di questione per la quale non v’è ancora una giurisprudenza univoca.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) in accoglimento della domanda cautelare, sospende la sentenza gravata.

Ordina in via cautelare all’amministrazione di provvedere alla conclusione del procedimento di valutazione del progetto di lottizzazione, entro e non oltre gg. 30 dalla comunicazione o notifica della presente ordinanza.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Anna Leoni, Presidente FF

Fabio Taormina, Consigliere

Raffaele Potenza, Consigliere

Andrea Migliozzi, Consigliere

Giulio Veltri, Consigliere, Estensore

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **L'ESTENSORE** |  | **IL PRESIDENTE** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 31/10/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)